



# **LE NOVITÀ IN TEMA DI PROCESSO DEL LAVORO, IL RITO FORNERO E IL GIUDIZIO DI APPELLO**

**ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA MILANESE DI  
PRIMO GRADO SUL NUOVO RITO**

**Chiara Colosimo  
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro**



# **IL GIUDICE NON E' LEGISLATORE**

**deve attribuire alla legge il senso fatto  
palese dal significato proprio delle  
parole secondo la connessione di esse, e  
dalla intenzione del Legislatore**



## **VOLONTA' DEL LEGISLATORE**

**creare una corsia preferenziale, rapida e concentrata, per la definizione delle controversie che hanno ad oggetto licenziamenti garantiti dalle tutele (il plurale è, ormai, d'obbligo) di cui**

**all'art. 18 Statuto dei Lavoratori**



## QUANDO

1. declinazione temporale
2. profilo oggettivo

## CHI

1. prestatore di lavoro
2. datore di lavoro



# **PROFILO TEMPORALE**

**le nuove regole processuali debbono trovare applicazione per tutte le controversie promosse in data successiva all'entrata in vigore della Legge 92/2012, indipendentemente dalla data del licenziamento**

**a condizione che per la legge sostanziale del tempo si trattasse di fattispecie riconducibili alla tutela di cui all'art. 18 Legge 300/1970**



# PROSPETTIVA OGGETTIVA

**il nuovo rito è obbligatorio per le controversie  
aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 18**


- 1. in considerazione del tenore letterale della  
norma: commi 47 e 48**
- 2. in considerazione della *ratio*: corsia  
preferenziale**



**la domanda viene qualificata in funzione  
del *petitum* sostanziale,  
indipendentemente dalla fondatezza  
dello stesso**

**potere/dovere del Giudice di qualificare  
l'azione indipendentemente  
dall'intestazione data dalla parte al  
ricorso**


**(Tribunale di Milano, 8 novembre 2012, est. Greco)**



# **PROFILO SOGGETTIVO**

**l'azione è esperibile tanto dal lavoratore quanto  
dal datore di lavoro**

- 1. per il tenore letterale del comma 47**
- 2. per ragioni di ordine sistematico**
- 3. per coerenza costituzionale**



# COME, IL RICORSO INTRODUTTIVO

- Art. 125 c.p.c.: l'indicazione de *“l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza”*
- Art. 414 c.p.c.: deve contenere, tra l'altro, *“3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”*



**non è richiesta l'indicazione dei mezzi di  
prova di cui la parte intende avvalersi  
o dei documenti che si offrono in  
comunicazione**

**è necessaria, invece, la corretta e puntuale  
indicazione delle ragioni della  
domanda in funzione delle conclusioni,  
che debbono essere parimenti  
specificate**



**deve essere chiaramente delineato il  
*thema decidendum***

nullo il ricorso che non precisa le ragioni che in concreto hanno determinato il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro, e privo degli elementi utili all'individuazione delle questioni sulle quali il Giudice è chiamato a pronunciarsi

**(Tribunale di Milano, 28 febbraio 2013, est. Colosimo)**



## CONVENUTO

*Comma 48: “il giudice assegna... un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente”*

**Non è un termine previsto a pena di decadenza**

**La conseguenza è che l'eventuale costituzione in udienza non comporta preclusione alcuna**



# AMBITO DI APPLICAZIONE

**bisogna tener conto della *ratio***

**accelerare la definizione delle controversie in  
materia di licenziamenti in tutte le ipotesi in  
cui la tutela destinata a trovare applicazione  
è quella di cui all'art. 18**



art. 1, co. 47: la nuova disciplina deve trovare applicazione alle controversie *“aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”*

art. 1, co. 48: *“non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”*



# PROBLEMI

**le questioni che ne derivano sono  
sostanzialmente quattro:**

- 1. quali controversie devono essere attratte nel nuovo rito**
- 2. quali possono essere le domande fondate sugli identici fatti costitutivi**
- 3. quali le domande che la norma definisce “improponibili”**
- 4. problema della subordinata di tutela obbligatoria**



## LA PROSPETTAZIONE

**individuare il rito applicabile in base  
alla domanda che è stata formulata  
dalla parte ricorrente,  
indipendentemente dall'apparente  
fondatezza del *petitum* e della  
correttezza della *causa petendi***

**(cfr. Cass. Civ., 6 aprile 2009, n. 8214)**



## **REQUISITO DIMENSIONALE**

**onere assertivo a carico del ricorrente**

**onere probatorio a carico del datore di lavoro**

**correttamente radicata con il rito Fornero la  
domanda di reintegrazione che presuppone la  
sussistenza del requisito dimensionale, anche se  
successivamente deve concludersi per  
l'insussistenza dello stesso**

**rigetto nel merito della domanda**



**problematica della qualificazione deve  
riguardare il rapporto tra le stesse  
parti in giudizio**

**non tra una di esse e soggetti terzi**

**(Tribunale di Milano, 13 novembre 2012, est. Greco)**



## ALTRE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO AMMISSIBILI

- **impugnazione licenziamento collettivo** (Tribunale di Milano, 28 novembre 2012, est. Ravazzoni)
- **licenziamento del pubblico dipendente** (Tribunale di Milano, 21 marzo 2013, est. Ravazzoni; Tribunale di Milano, 12 marzo 2013, est. Porcelli)
- **licenziamento del socio di cooperativa, a condizione che, contestualmente o successivamente, non sia venuto altresì meno il rapporto associativo**

**Art. 2 Legge 142/2001: “*ai soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 300/1970 con esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo*”**

(Tribunale di Milano, 20 febbraio 2013, est. Colosimo; Tribunale di Milano, 30 ottobre 2012, est. Perillo – *contra* Tribunale di Milano, 28 febbraio 2013, est. Cipolla)



## **QUESTIONI DI QUALIFICAZIONE**

- **accertamento rapporto di lavoro subordinato nelle ipotesi di lavoro nero**
- **accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a dispetto del CTD formalizzato (Tribunale di Milano, 13 febbraio 2013, est. Colosimo)**
- **accertamento dell'illegittimità del co.co.pro. *ex art. 69 D. Lgs. 276/2003***



## **“ALTRE” DOMANDE AMMISSIBILI**

- **accertamento diritto inquadramento superiore**
- **pagamento trattamento di fine rapporto**  
(Tribunale di Milano, 18 dicembre 2013, est. Colosimo;  
Tribunale di Milano, 9 novembre 2012, est. Martello – *contra*  
Tribunale di Milano, 31 ottobre 2012, est. Porcelli)
- **pagamento indennità sostitutiva del preavviso**



## LE DOMANDE IMPROPONIBILI

- **somministrazione/appalto irregolare, interposizione fittizia** (Tribunale di Milano, 13 novembre 2012, est. Greco – *contra* Corte Appello Milano, 14 maggio 2013, est. Cincotti)
- **trasferimenti di azienda ex art. 2112 c.c.** (Tribunale di Milano, 26 febbraio 2013, est. Colosimo)
- **accertamento titolarità del rapporto in capo a un unico centro di imputazione** (*contra* Tribunale di Milano, 12 ottobre 2012, est. Lualdi)
- **applicazione dell'art. 4 C.C.N.L. Multiservizi**



## Corte Appello di Milano, 14 maggio 2013

*“...questo collegio non ritiene che la locuzione legale vada intesa come limitata ai soli casi in cui si tratta di qualificare come subordinato un rapporto avente veste formale diversa, rilevandosi che la domanda del lavoratore è sostanzialmente diretta a fare accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il committente, sicché il fatto che si tratti di pronuncia costitutiva o che la qualificazione del rapporto investa principalmente l’aspetto soggettivo (cioè l’imputazione del rapporto) non appare ostativa all’applicazione del rito accelerato dettato dalla legge n. 92/2012...”*



**l'accertamento della titolarità del rapporto in capo  
a un soggetto diverso dal datore di lavoro  
formale non può rientrare nella previsione di  
cui al comma 47**

**effettività della corsia preferenziale**

**la problematica della qualificazione deve  
riguardare il rapporto tra le stesse parti tra cui  
è intercorso il rapporto che ha portato all'atto  
impugnato**

**non tra una di esse e un soggetto terzo**

(Tribunale di Milano, 26 ottobre 2012, est. Casella)



**l'imputazione della collaborazione  
lavorativa a un soggetto diverso da  
quello che risulta essere il formale  
datore di lavoro è frutto di un'azione di  
tipo costitutivo, come tale, esorbitante  
da mere problematiche relative alla  
qualificazione del rapporto**


(cfr. Tribunale di Milano, 11 ottobre 2012, est. Porcelli; Tribunale di Milano, 26 febbraio 2013, est. Colosimo; Tribunale di Milano, 28 gennaio 2013, est. Lualdi)



**improponibili le domande che hanno ad oggetto  
l'impugnativa di licenziamenti che non rientrano  
nella tutela di cui all'art. 18**

- **licenziamento orale in vigore del vecchio regime  
sostanziale**
- **licenziamento per mancato superamento della  
prova ove non sia impugnata la validità del patto**
- **licenziamento intimato durante lo stato di  
gravidenza assoggettato al vecchio regime  
sostanziale**

(cfr. Tribunale di Milano, 13 dicembre 2012, est. Porcelli; Tribunale  
di Milano, 8 novembre 2012, est. Greco)



## **differenza tra le decisioni**

alcuni hanno ritenuto di **rigettare nel merito**  
la domanda formulata ai sensi dell'art. 18

(cfr. Tribunale di Milano, 21 febbraio 2013, est. Porcelli)

altri hanno concluso per l'**improponibilità**  
del ricorso

(cfr. Tribunale di Milano, 20 dicembre 2012, est. Gasparini)



**in tutte queste ipotesi, il Tribunale di Milano,  
quantomeno in via prevalente, chiude la fase  
sommatoria**

**non viene operata alcuna conversione di rito né  
separazione delle domande**

Nota: quando il Legislatore ha voluto consentire la  
separazione di domande lo ha detto  
espressamente (art. 1, co. 56, Legge 92/2012)

- 
- **la conversione non è stata prevista dalla legge**
  - **gli artt. 426 e 427 c.p.c. non riguardano il passaggio da un procedimento sommario a un procedimento cognizione piena (Cass. Civ., Sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053)**
    - **con l'art. 4 Decreto Semplificazioni il Legislatore ha riformato il sistema delineando tre riti, dai quali si è voluto evidentemente tenere distinto quello introdotto con la Riforma Fornero**

(Tribunale di Milano, 12 marzo 2013, est. Di Leo)




## **DOMANDE ESTRANEE AI LICENZIMENTI**

**domande diverse, che non hanno ad oggetto  
l'impugnativa di licenziamento e non  
partecipano dei medesimi fatti costitutivi  
contratti a tempo determinato o contratti a  
progetto cessati alla scadenza**



**l'applicabilità della disciplina di cui  
all'art. 18 presuppone l'esercizio della  
facoltà di recesso del datore di lavoro  
con la manifestazione unilaterale della  
volontà di determinare l'estinzione del  
rapporto**

**una simile manifestazione di volontà non è  
configurabile nel caso della disdetta  
con la quale il datore di lavoro  
comunica la scadenza del termine**



# **DOMANDA SUBORDINATA DI TUTELA OBBLIGATORIA**

**la tesi prevalente è quella della  
inammissibilità**



## tenore letterale


comma 47 richiama *“le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300”*

comma 48 stabilisce che *“non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”*



**il Legislatore che ha voluto limitare  
espressamente l'ambito di applicazione della  
nuova procedura**

**la domanda subordinata non può seriamente  
ritenersi ammissibile nemmeno sulla base  
della clausola di apertura di cui al comma  
48, perché una simile interpretazione  
renderebbe di fatto del tutto inutile la  
precisazione, chiara e univoca, contenuta al  
comma 47**



*“... non si può non considerare che l'evidente celerità che caratterizza il rito in esame (peraltro con significative limitazioni anche del diritto di difesa) non possa che essere oggetto di stretta interpretazione, limitando quindi ricorso a tale rito alle sole ipotesi di licenziamento in tutela reale”*

(Tribunale di Milano, 6 dicembre 2012, est. Perillo; cfr. Tribunale di Milano, 9 novembre 2012, est. Atanasio)



*Contra, il provvedimento non può limitarsi alla trasformazione del rito “per il divieto di regresso alla fase iniziale di un processo già avviato” e per il rispetto dell'esigenza di “economicità dell'azione giudiziaria”*

(Tribunale di Milano, 11 gennaio, est. Casella. Per la separazione dei giudizi: Tribunale di Milano, 14 novembre 2012, est. Cipolla)




# **IL PROBLEMA DELLA DECADENZA**

**orientamento garantista**

**deposito del ricorso è atto idoneo a evitare il verificarsi della decadenza**

**adempimento perfezionato nel momento in cui detto ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono notificati alla controparte**


(Tribunale di Milano, 25 ottobre 2012, est. Gasparini;  
Tribunale di Milano, 25 ottobre 2012, est. Scarzella)



# **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**Fase Sommaria**

**Fase di Opposizione**



## **FASE SOMMARIA**

**Due differenti orientamenti:**

- 1. La verosimiglianza del diritto**
- 2. La cognizione piena**



## Verosimiglianza

**fase introdotta dal comma 48 quale fase a cognizione superficiale, assimilabile alla cognizione che caratterizza il procedimento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.**

- il giudizio viene introdotto con un atto ai sensi dell'art. 125 c.p.c.**
- atti di istruzione indispensabili (art. 669 *sexies* c.p.c.)**



**oggetto della verifica è la verosimiglianza del  
diritto: solo nella fase di opposizione si  
procede all'accertamento della fondatezza  
del diritto**

**trattazione deformatizzata e istruzione  
funzionale alla formazione di un giudizio di  
mera verosimiglianza**

(Tribunale di Milano, 12 marzo 2013, est. Di Leo;  
Tribunale di Milano, 25 settembre 2012, est. Lualdi)



## Cognizione Piena

(non affermata esplicitamente, ma sottintesa alle ordinanze, tra gli altri, dei Giudici Ravazzoni, Porcelli, Perillo, Colosimo, Atanasio)

**accertamento deve portare all'adozione di una decisione possibilmente stabile e definitiva**

**le esigenze di celerità del giudizio debbono essere contemperate: decisione rapida, ma che partecipi anche di una potenziale definitività**



coerenza interna di queste due diverse esigenze

comma 49: potere di omettere “*ogni formalità non essenziale al contraddittorio*”, e di

procedere “*nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile*”



**istruzione probatoria non risolutiva**


**decisione sulla base dell'applicazione  
del principio dell'onere della prova**

**non di quello della verosimiglianza**



**La procedura cautelare di cui all'art. 700**  
**c.pc.**

- **inammissibile per quanti aderiscono al primo orientamento**
  - **ammissibile per il secondo orientamento, ma sorge il problema della prova del *periculum***



## **FASE DI OPPOSIZIONE**

### **Incompatibilità del Giudice**

**Possibilità di introdurre o meno nuove  
allegazioni a sostegno dell'illegittimità o  
nullità del licenziamento**




## INCOMPATIBILITA'

**Provvedimento del Presidente di Sezione**

**3 luglio 2012**

*“alla trattazione del giudizio di opposizione  
deve provvedere lo stesso Giudice che ha  
pronunciato l'ordinanza di cui al comma  
49”*



- 1. unicità del procedimento delineato dall'art. 1, co. 47 ss., Legge 92/2012**
- 2. necessità di salvaguardare la concentrazione del processo**
- 3. salvaguardia delle esigenze di economia processuale e attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo**



## RIGETTO RICUSAZIONI

*“...non è riscontrabile l'evocata ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., che prevede l'obbligo di attenzione del giudice solo nel caso in cui abbia conosciuto della controversia “in alto grado del processo o come arbitro”: condizione non ravvisabile là dove, come nella specie, l'istituto processuale è articolato su di una prima fase sommaria, segue un'eventuale seconda articolazione oppositiva, secondo lo schema tipico dei procedimenti di opposizione a cognizione ordinaria” (Tribunale di Milano, Sez. I, 4 aprile 2013)*



## Corte d'Appello di Milano, 14 maggio 2013

*“...si deve ritenere inammissibile. Condivisibilmente infatti il reclamante fa riferimento ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 15 ottobre 1999 n. 387... lo stesso reclamante non formula poi alcuna precisa censura, non solleva neppure la questione della eventuale nullità della sentenza ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c....”*

*E' peraltro assorbente il rilievo che, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "il motivo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 52 c.p.c. non può essere invocato in seguito in sede di gravame”*



# ORIENTAMENTO OPPOSTO

- quello definito dalla Riforma non è un procedimento cautelare, ma un procedimento particolarmente concentrato per il quale è prevista una successiva fase di opposizione: il Giudice è chiamato a compiere un vero e proprio accertamento di merito
- la sola differenza che si registra tra la disposizione di cui all'art. 125 c.p.c. e quella di cui all'art. 414 c.p.c. è in materia di deduzioni istruttorie: la domanda deve ritenersi completa sin dall'inizio
- il sistema delineato dal Legislatore della Riforma Fornero mostra una notevole somiglianza con la struttura il procedimento di cui all'art. 28 Statuto Lavoratori

- 
- **entrambi sono caratterizzati da tempi concentrati**
    - **in entrambi vi è l'obbligo per il Giudice di procedere ai soli atti di istruzione indispensabili ai fini del decidere**
  - **per entrambi è prevista l'efficacia esecutiva del provvedimento sino alla sentenza con la quale definisce il grado successivo**
  - **in entrambi i casi la prima fase è seguita da una seconda, eventuale, che è qualificata in termini di opposizione e che si svolge nei modi e nei tempi di cui all'art. 414 c.p.c.**



**Corte Costituzionale, 15 ottobre 1999, n. 387**

*“esigenza imprescindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, è solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa res iudicanda”*



## Corte Costituzionale, 15 ottobre 1999, n. 387

*“Tantomeno può valere ad escludere l'anzidetta interpretazione la considerazione di possibili rischi di lentezze e difficoltà nella gestione degli uffici giudiziari, poiché deve ritenersi assolutamente preminente il principio costituzionale della imparzialità del giudice, da attuarsi nel processo civile per mezzo dell'istituto dell'astensione e ricsuazione. D'altro canto, le prospettate difficoltà, mentre risultano già all'epoca smentite dalla pacifica attuazione dei principi anzidetti in uffici giudiziari con dimensioni di procedimenti tutt'altro che insignificanti, sono ormai del tutto trascurabili a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, che consentirà una possibilità di scelta più ampia tra magistrati cui assegnare la seconda fase del procedimento a seguito di opposizione”*



## INTRODUZIONE DI NUOVE ALLEGAZIONI IN FASE DI OPPOSIZIONE


il Giudice ha sottolineato che, se è vero che il ricorso *ex art. 1, co. 47*, deve essere formulato in sensi dell'*art. 125 c.p.c.*, è parimenti vero che tale norma prescrive in ogni caso l'indicazione delle “ragioni della domanda”: è quindi richiesto alla parte ricorrente di individuare e circoscrivere *il petitum* e la *causa petendi*, così definendo il *thema decidendum*

Deve ritenersi pertanto preclusa, nella fase di opposizione, l'introduzione di deduzioni in diritto non proposte in precedenza, che potrebbero integrare una vera e propria *mutatio* e non solo una *emendatio libelli*


(Tribunale di Milano, 28 febbraio 2013, est. Colosimo; Tribunale di Milano, 21 marzo 2013, est. Porcelli)



**il Giudice ha rilevato che il suddetto orientamento trova conforto nella lettera dell'art. 1, co. 51, Legge 92/2012 nella parte in cui, disciplinando la seconda fase del giudizio, la qualifica quale opposizione *“contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49”*: non si tratta, quindi, di un nuovo giudizio nel quale possono essere inserite domande o allegazioni che non siano state dedotte fin dall'inizio**



**l'ambito del giudizio di opposizione  
rimane vincolato dal *thema decidendum*  
individuato per il giudizio sommario**



**Di diverso avviso sono quanti ritengono  
che la fase sommaria comporti  
semplicemente l'accertamento della  
verosimiglianza del fatto e che,  
conseguentemente, il giudizio di  
opposizione sia la soglia ultima per  
individuare la materia del contendere**



## DECISIONE

*comma 57, “la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”*

**non è più possibile la pronuncia del solo dispositivo e nemmeno la sentenza contestuale**


**il Giudice, invitate le parti alla discussione, dovrà trattenere la causa in decisione e depositare la sentenza completa di motivazione entro i 10 giorni successivi**

- 
- **le controversie in materia di licenziamenti riconducibili all'ambito di tutela di cui all'art. 18 hanno conosciuto una definizione oltremodo rapida e molto spesso risolutiva**
  - **la celerità del procedimento ha senz'altro favorito le conciliazioni, e una minima parte delle pronunce hanno conosciuto la successiva fase dell'opposizione**

**l'orientamento prevalente della Sezione, d'altronde, è quello di intendere la prima fase come una fase concentrata, ma risolutiva; come un procedimento all'esito del quale le parti dovranno avere la chiara percezione del fatto che l'organo giudicante è pervenuto alla decisione dopo aver accertato ogni elemento necessario e imprescindibile ai fini della verifica del merito della questione**



**nonostante tutte le riserve, tutti dubbi, e tutte le carenze imputabili alla nuova disciplina, o forse proprio grazie a tutto questo, questi mesi hanno consentito il radicarsi di “*buone prassi*” nella concreta applicazione della stessa e nel rapporto tra Giudici e Difensori che hanno reso in larga parte possibile il raggiungimento in concreto dello scopo annunciato della Riforma**



**Grazie.**